

n. 9243/2006 R.G.

12663/2007
10121/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 21 novembre 2007, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in via Lamarmora nr. 42, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Patrizia Zingone, che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in via Manara nr. 15, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Massimo Levi Pessina, che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTA

Oggetto: diritto di servitù

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 novembre 2007

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che i coniugi [REDACTED] ed [REDACTED] proprietari dal 19 giugno 1979 di un appartamento al terzo piano dello stabile condominiale di via Pisacane nr. 3, Milano chiedono che [REDACTED], proprietaria dal 9 aprile 1987 di un appartamento al primo piano dello stesso stabile, venga condannata ad abbattere un muro eretto il 6 febbraio 1986 dal dante causa della convenuta su un terrazzino di pertinenza esclusiva dell'alloggio ora della sig.ra [REDACTED] in quanto lesivo di un'asserita servitù di luce gravante su detto terrazzino a beneficio delle parti comuni, per l'illuminazione delle scale condominiali, attraverso la luce naturale proveniente dalla finestra posta a chiusura di tale terrazzino;

rilevato che gli attori invocano il regolamento del Condominio di via Pisacane nr. 3, di cui affermano la natura contrattuale, quale titolo costitutivo dell'invocata servitù;

considerato che il regolamento in parola, all'art. 19 intitolato "servitù e disposizioni particolari", non contempla la servitù invocata dagli attori fra quelle gravanti sull'una o l'altra porzione dello stabile condominiale;

considerato che a sostegno della domanda di accertamento della servitù di luce non può neppure invocarsi il disposto dell'art. 3 del regolamento condominiale, laddove prevede che sono parti comuni: "...*Gli impianti per le diramazioni del gas, luce ed energia elettrica che non siano di proprietà degli enti fornitori o che non siano all'interno delle singole unità immobiliari*", non già per la ragione addotta dalla convenuta (a pagg. 1-2 della memoria ex art. 183 V comma cpc), secondo cui "la fonte della pretesa luce" (vale a dire il terrazzino che riceve la luce naturale) "è all'interno dell'esclusiva proprietà [REDACTED]", ma per il semplice rilievo della non pertinenza al caso di specie dell'invocata norma regolamentare, volta a

disciplinare unicamente la proprietà comune ovvero esclusiva o di terzi degli impianti e manufatti per la conduzione dell'energia elettrica, l'illuminazione artificiale e la fornitura del gas e che non riguarda, quindi, la fattispecie per cui è causa;

ritenuto, in conclusione, che non è provata l'esistenza della servitù invocata dagli attori e che, pertanto, è doveroso il rigetto delle domande da costoro proposte, con la conseguente condanna, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite della convenuta, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

RIGETTA

tutte le domande degli attori [redacted] ed [redacted] e li

CONDANNA

in solido a rimborsare a [redacted] le spese di lite, che si liquidano in € 45,00 per spese, € 1.300,00 per diritti, € 2.700,00 per onorari, € 500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 4.545 00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, all'udienza del 21 novembre 2007.

il Giudice
Giovanni Rollero

